

IN EVIDENZA

NOVITÀ PER LE OPERAZIONI INTRA-UE
DAL 1° GENNAIO 2020

STIPULATO IL PRIMO CCNL PER I DIPENDENTI DEL
SETTORE CINEAUDIOVISIVO, DD. 16 LUGLIO 2019

CCRL FVG DEI SETTORI ALIMENTARE-PANIFICAZIONE E
LEGNO-ARREDO, A GENNAIO RICHIESTE DI RIMBORSO
DELLE PRESTAZIONI AL FONDO DI CATEGORIA E
OPZIONE WELFARE

DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA,
INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ISTRUTTORIA



Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Vendo** attività di barbiere-salone in Via Giulia n. 7 a Trieste. Per ulteriori informazioni: 040 635702.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Affitto** (con possibile vendita futura) locale commerciale 60 mq al piano terra a Cervignano del Friuli in Largo Oberdan in stabile d'epoca, strada centrale di forte passaggio, con zona carico e scarico davanti all'entrata, due vetrine illuminate, termoautonomo riscaldamento caldaia a gas metano e termoconvettore dai bassi consumi, fresco d'estate anche senza condizionatore, zero spese condominiali, piccolo magazzino, wc, impianto elettrico e rete dati. Per Informazioni tel. 347 7568957 oppure info@grigiomedio.it
- **Affittasi** (con possibilità di vendita futura) negozio di parrucchiere ben avviato a Grado (città giardino), collocato a 100 metri dalla spiaggia, dal Palacongressi e dalle Terme Marine; ampia vetrina di accesso e caldaia a gas metano. Se interessati contattare il numero 339 8744845 oppure, in orario negozio, il numero 0431 82483.
- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offerti in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.

Attrezzature / Materiali

- **Offro** parco macchine taglieria - tagliacuci - rimaglio - travette - presse stiro rettilinee - lineari - macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432 775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico/ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XIX - N. 11 - 2019

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Ketty Downey, Flavia Fani, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Sara Oliveri, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Semplificazioni per le dichiarazioni d'intento pag. 4

Versamento cumulativo della tassa automobilistica attraverso il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate pag. 4

Novità per le operazioni intra-UE dal 1° gennaio 2020 pag. 5

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di gennaio 2020 pag. 6

Scadenze contrattuali pag. 6

Contratti

Stipulato il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo, dd. 16 luglio 2019 pag. 7

CCRL FVG del settore Alimentare e Panificazione, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio pag. 8

CCRL FVG settore Legno-Arredo, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio pag. 8

CCRL settore Legno-Arredo, a gennaio richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria pag. 9

Normativa

Invio domanda telematica per l'Assegno Nucleo Familiare anche a cura dei datori di lavoro e degli intermediari pag. 10

Domande di Cassa Integrazione Ordinaria, pag. 10 indicazioni operative per l'istruttoria

Nuovo "Cruscotto CIG e Fondi" Inps pag. 11

Patronato INAPA

Indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale per le cessazioni avvenute negli anni 2017 e 2018. pag. 12

Fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre durante il primo anno di vita del bambino in concomitanza del periodo di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma. pag. 12

Categorie

Ecobonus e sismabonus, stop allo sconto in fattura. pag. 13

Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: Confartigianato esprime un primo parere negativo. pag. 13

Edilizia, limite al subappalto pag. 14

Edilizia: cassazione, ecobonus si applica anche sui fabbricati locati pag. 15

Edilizia: Ecobonus e Sismabonus pubblicati i codici per lo sconto in fattura pag. 16

Edilizia: imprese penalizzate dalla ritenuta appalti pag. 16

Aggiornamento Elenco dei Tecnici del Restauro di Beni Culturali. pag. 17

Dalle province

pag. 17

Semplificazioni per le dichiarazioni d'intento

Si ricorda che il Decreto crescita (art. 12 septies del DL 34/2019) ha previsto che dall'anno d'imposta 2020 la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni (l'Agenzia rilascia apposita ricevuta indicando il protocollo di ricezione, i cui estremi vanno indicati nelle fatture emesse ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale).

Lo stesso decreto ha inoltre abrogato la disposizione che prevedeva che la dichiarazione d'intento fosse redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore e conservata dopo essere stata annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento nell'apposito registro. Da ciò deriva l'abolizione:

- dell'obbligo in capo all'esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e di annotare le lettere d'intento emesse in appositi registri;
- dell'obbligo in capo ai fornitori di riepilogare nel

quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute (gli stessi fornitori, dopo aver **riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, dovranno indicare nella fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale, al posto degli estremi della lettera d'intento come avveniva in passato, **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate**).

Per le modalità attuative delle nuove disposizioni è previsto un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre dal 1° gennaio 2020 è prevista l'applicazione della **sanzione dal 100% al 200% dell'iva** non applicata (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000) in caso di operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali **senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**.

Versamento cumulativo della tassa automobilistica attraverso il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 3 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità che consentono il pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le aziende con flotte di auto e camion.

Il pagamento in via telematica della tassa in oggetto sarà possibile dal prossimo 9 gennaio 2020 per i soggetti con partita IVA attiva abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia

delle Entrate che siano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di veicoli di competenza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna. I soggetti interessati dovranno accedere ai servizi telematici nell'area autenticata ed utilizzare la nuova funzionalità online *"Pagamento cumulativo tassa automobilistica"*, dove dovranno inserire i dati dei veicoli per cui si intende versare le somme dovute.

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Novità per le operazioni intra-UE dal 1° gennaio 2020

Si segnala che dal 1° gennaio 2020, in seguito alla modifica della direttiva comunitaria 2006/112/CE, l'iscrizione all'archivio VIES dei soggetti tra cui vengono concluse le operazioni intraUE relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi diventa una condizione sostanziale (e non più solo formale) per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA. Analogamente diventa un requisito essenziale per il regime di non imponibilità il rispetto dell'obbligo di presentazione degli elenchi intrastat.

Inoltre sempre dal 1° gennaio 2020 entra in vigore il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011 che stabilisce quali sono i documenti di prova necessari per l'applicazione del regime IVA di non imponibilità in quanto utilizzabili per dimostrare l'avvenuto trasporto o spedizione in un altro stato della UE dei beni oggetto di cessioni intracomunitarie.

Il nuovo articolo prevede i seguenti due gruppi di documenti accettati come elementi di prova.

Documenti di prova della spedizione o del trasporto	
lettera A del par. 3 dell'art. 45 bis	lettera B del par. 3 dell'art. 45 bis
documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - documento o una lettera CMR riportante la firma; - polizza di carico; - fattura di trasporto; - fattura emessa dallo spedizioniere 	<ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; - una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Per l'applicazione del regime di non imponibilità è richiesta la presenza di almeno due degli elementi di prova sopra elencati, secondo le seguenti modalità, diverse a seconda che il trasporto sia effettuato dal venditore (o da un terzo per suo conto) oppure dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

Trasporto a cura o a spese del venditore

Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e deve possedere:

- 1) **almeno due** elementi di prova non contraddittori relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (**lettera A** del par. 3 dell'art. 45 bis nella tabella sopra riportata) rilasciati da due diverse parti indipendenti tra loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente; oppure
- 2) **almeno uno** qualsiasi dei singoli elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (**lettera A** del par. 3 dell'art. 45 bis nella tabella sopra riportata) in combinazione con **almeno uno** degli elementi di prova non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto (**lettera B** del par. 3 dell'art. 45 bis) rilasciati da due diverse parti indipendenti tra loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente

Trasporto a cura o a spese dell'acquirente

Entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione il venditore deve entrare in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (tale dichiarazione

scritta deve indicare la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni e in caso di cessione di mezzi di trasporto anche il numero di identificazione del mezzo, la data e il luogo di arrivo dei beni e l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente).

E inoltre il venditore deve possedere:

- 1) **almeno due** elementi di prova non contraddittori relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (**lettera A** del par.3dell'art.45 bis nella tabella sopra riportata) rilasciati da due diverse parti indipendenti tra loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente; **oppure**
- 2) **almeno uno** qualsiasi dei singoli elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (**lettera A** del par.3dell'art.45 bis nella tabella sopra riportata) in combinazione con **almeno uno** degli elementi di prova non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto (**lettera B** del par.3dell'art.45 bis) rilasciati da due diverse parti indipendenti tra loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente.

Le combinazioni degli elementi di prova richieste per l'applicazione del regime di non imponibilità sembrano non contemplare il trasporto effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri, modalità che diviene per tale ragione fiscalmente rischiosa finché non intervengano chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte. Si segnala inoltre che anche il trasporto eseguito da un vettore incaricato dal cessionario espone ad un rischio fiscale connesso al difficile il reperimento degli elementi di prova che dimostrano il trasporto o la spedizione.



Scadenze del mese di gennaio 2020

SCADENZE NORMATIVE GENNAIO

10 gennaio	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre e dicembre 2017 (Fonti: circolare INPS n. 13/2017)
15 dicembre-15 gennaio	Metalmecanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2017 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmecanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine. (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmecanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 10,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 20,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare.
25 gennaio	CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruito nel 2019 per: - opzione welfare del lavoratore, - sostegno economico della maternità/paternità, - sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale rappresentante/collaboratori familiari, soci. (Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017)
31 gennaio	Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l'anno precedente con l'indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedenti (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)
31 gennaio	Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2016 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione. (Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)
gennaio febbraio	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2019 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva fino al 15 marzo 2020. (Fonti: circolare INPS n.145 del 28.11.2019)

Scadenze contrattuali

SETTORE CINEAUDIOVISIVO

CCNL 16.07.2019 - Prima aumento retributivo

Livello	Aumento 01/01/2020	Retribuzione 01/01/2020
1	12,42	1.197,74
2	14,78	1.329,09
3	17,39	1.476,27
4	20,00	1.620,32

Livello	Aumento 01/01/2020	Retribuzione 01/01/2020
4 Super	21,24	1.720,94
5	22,61	1.764,62
5 Super	23,35	1.805,86
6	26,34	1.972,52
7 (Quadro B)	30,93	2.229,53
7 Super (Quadro A)	31,43	2.265,37



Stipulato il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo, dd. 16 luglio 2019

Lo scorso 16 luglio 2019, tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni territoriali è stato sottoscritto il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo.

Il CCNL si applica ai dipendenti, impiegati ed operai, della produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); da Aziende di distribuzione, importazione-espportazione film e telefilm; da Stabilimenti di sviluppo e stampa; da Aziende che gestiscono teatri di posa; da Stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di doppiaggio. Si applica anche alle imprese non artigiane.

Il CCNL è composto da una sezione generale, applicabile a tutti i rapporti di lavoro, e di una sezione specifica per ciascuno dei Settori rientranti nella sfera di applicazione per la disciplina di alcuni istituti, quali ad esempio l'orario di lavoro, le maggiorazioni, ovvero normative settoriali.

Il CCNL ha regolamentato il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato professionalizzante (previsto per la durata di 5 anni per le imprese artigiane).

È stata inoltre regolamentata la Bilateralità del comparto artigiano (FSBA-EBNA) e l'Assistenza Sanitaria Integrativa prevista dal Fondo San.Arti.

Il contratto decorre dall'01/08/2019 e scadrà il 18/01/2021.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Livello	Retribuzione tabellare all'01/08/2019	Tranche aumento dell'01/01/2020	Retribuzione tabellare all'01/01/2020
1	1.185,32	12,42	1.197,74
2	1.314,31	14,78	1.329,09
3	1.458,88	17,39	1.476,27
4	1.600,32	20,00	1.620,32
4 Super	1.699,70	21,24	1.720,94
5	1.742,01	22,61	1.764,62
5 Super	1.782,51	23,35	1.805,86
6	1.946,18	26,34	1.972,52
7 (Quadro B)	2.198,60	30,93	2.229,53
7 Super (Quadro A)	2.233,94	31,43	2.265,37

In via sperimentale e nell'ambito di ciascun mese dell'anno, ai lavoratori, per le prime 4 giornate di effettiva prestazione, verranno riconosciuti buoni pasto per un importo pari ad euro 5,00. In ogni caso il numero massimo di buoni pasto erogabili in forza della presente disposizione non sarà superiore a 4 per mese (20 euro mensili). A decorrere dall'01/01/2020 i buoni pasto di cui alla presente nota verranno riconosciuti per le prime 5 giornate di effettiva prestazione (25 euro mensili).

MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Il CCNL prevede che venga erogata la gratifica natalizia o 13.ma mensilità in occasione della ricorrenza natalizia, e una 14.ma mensilità fra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno, prima delle ferie annuali.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ E SAN.ARTI.

È stata regolamentata la Bilateralità del comparto

artigiano (FSBA-EBNA) e l'Assistenza Sanitaria Integrativa prevista dal Fondo San.Arti.

Sono iscritti al Fondo San.Arti. i dipendenti a **tempo indeterminato** (ivi compresi gli apprendisti), nonché i lavoratori assunti con contratto a **tempo determinato** di durata almeno pari a **12 mesi (esclusi i contratti a termine di durate inferiori e successivamente prorogati/rinnovati fino al superamento del suddetto limite)**.

Si ricorda che le imprese **non aderenti** alla bilateralità e al Fondo San.Arti. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 25,00 € lordi mensili per 13 mensilità (tale importo non è assorbibile e costituisce un EAR incidente su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, con l'esclusione del TFR).

(Fonti: CCNL per i dipendenti dell'impresa Cineaudiovisiva sottoscritto in data 16 luglio 2019)



CCRL FVG del settore Alimentare e Panificazione, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018 ha previsto che il lavoratore può esercitare l'opzione welfare entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Il CCRL prevede infatti che dal 1° gennaio 2019 il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) pari a 10,00€ lordi mensili per destinarla a prestazioni di welfare, quali:

- integrazione alla contribuzione da versare alla previdenza complementare;
- rimborso di spese sostenute dal lavoratore per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- rimborso di spese sostenute dal lavoratore per costi sostenuti a favore dei propri figli relativi a servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite di istruzione), compresi i servizi integrativi e di

mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting;

- check up medico per finalità sanitarie;
- buoni spesa e buoni carburante mensili/bimestrali/trimestrali.

Il CCRL dettaglia le modalità di fruizione delle diverse prestazioni.

L'art. 12 del CCRL "Previdenza complementare" prevede inoltre che qualora il lavoratore decida di versare il premio previsto con l'opzione welfare alla previdenza complementare il contributo a carico dell'azienda previsto dal CCNL è incrementato dello 0,10% per il periodo di validità della scelta.

(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese del settore Alimentare e della panificazione per i lavoratori del Friuli Venezia Giulia del 1 gennaio 2018)

CCRL FVG settore Legno-Arredo, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017 ha previsto che il lavoratore deve **esercitare l'opzione welfare sul Premio di Risultato Territoriale entro il giorno 20 gennaio 2020**, a valere per l'intera annualità, anche se l'ha già esercitata per l'anno precedente.

Nel caso di assunzione in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Si ricorda che l'opzione **welfare** offre la facoltà ai lavoratori di scegliere se destinare 20,00€ mensili del Premio di Risultato Territoriale già erogato in busta paga a prestazioni di welfare, al quale si aggiungono 5,00€ mensili a carico del Fondo di Categoria.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo o, in caso

di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative. Qualora la somma destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà restituita allo stesso. Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell'importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.

Si ricorda che per l'annualità 2019 la richiesta di rimborso del contributo aggiuntivo di 5,00€ mensili (60€ annuali) per le prestazioni di welfare al Fondo Regionale di Categoria deve avvenire **entro il 25 gennaio 2020** (stessa scadenza per la richiesta del sostegno economico della maternità/paternità dei lavoratori e sostegno economico per la malattia del titolare, legale rappresentante, collaboratori e soci).

(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017)



CCRL settore Legno-Arredo, a gennaio richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria

Sono in scadenza nel prossimo mese di gennaio i termini per la richiesta di rimborso delle prestazioni fruite nel corso dell'anno 2019 per le aziende che applichino in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti e siano in regola sia con i versamenti al Fondo regionale di categoria sia alla bilateralità nel biennio precedente.

WELFARE CONTRATTUALE

(articoli 4 lettera g. e 13)

Il Fondo rimborsa il trattamento economico aggiuntivo anticipato dall'azienda nell'anno 2019 pari a € 5,00 mensili per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione welfare di cui all'articolo 13 del CCRL 3 aprile 2017. L'azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello "WEL/Legno" (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) entro il **25 del mese successivo** a quello in cui ha **erogato la prestazione** economica a favore del lavoratore/lavoratrice.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ/ PATERNITÀ PER LA DITTA E PER LA LAVORATRICE MADRE O IL LAVORATORE PADRE

(articolo 4 lettera i)

Il Fondo eroga un importo una tantum (tra i 1.000€ e i 2.000€ lordi) a sostegno economico della maternità/paternità sia in favore della lavoratrice/lavoratore sia in favore dell'azienda di cui sono dipendenti per i figli nati, avuti in adozione/affidamento durante l'anno. L'azienda presenterà richiesta della prestazione inviando il modello "MAT/Legno" e la autodichiarazione predisposta (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 gennaio dell'anno successivo** alla nascita.

SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE / COLLABORATORE FAMILIARE/SOCIO LAVORATORE PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO L'IMPRESA

(articolo 4 lettera b) del CCRL 3 aprile 2017)

Il Fondo erogherà all'impresa/società le seguenti prestazioni: **€ 100,00** per malattie da 8 a 20 giorni documentati - **€ 180,00** per malattie oltre i 20 giorni. L'azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello "MAL./Titolari/Legno" - (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi, con allegata copia della certificazione medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI

(articoli 4 lettera a) e 10 del CCRL 3 aprile 2017)

L'azienda presenterà richiesta di rimborso per il 2° ed il 3° giorno di carenza, se continuativi e lavorativi, in caso di malattia di durata fino a 7 giorni dei soli lavoratori operai e apprendisti operai, inviando il modello "MAL/Legno" - (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **giorno 25 del mese successivo** in quello in cui ha avuto termine **l'evento** morboso, con allegata copia della certificazione medica e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore del mese nel quale la malattia è stata retribuita, evidenziata come "CARENZA EBIART".

(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017).





Invio domanda telematica per l'Assegno Nucleo Familiare anche a cura dei datori di lavoro e degli intermediari

L'Inps ha implementato la procedura di presentazione telematica delle domande di assegno per il nucleo familiare (ANF/DIP-SR179) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) **per consentire anche ai datori di lavoro o ai loro intermediari di inviare la domanda telematicamente**, secondo le nuove regole già previste per i Patronati da aprile 2019.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare può, ora, essere presentata dal lavoratore esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- direttamente via web se in possesso di PIN dispositivo, di un'identità SPID almeno di Livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio *on-line* dedicato, accessibile dal sito www.inps.it,
- richiedendo assistenza ai Patronati, anche se non in possesso di PIN;

- al proprio datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o per il tramite dei soggetti di cui alla L. 12/1979.

La presentazione telematica della domanda ANF/DIP "ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive" è disponibile nel menu del "Cassetto Previdenziale Aziende" al link "Richieste ANF Dip. Az. Att.". Il soggetto richiedente può ricercare il codice fiscale dell'azienda per la quale deve inserire la domanda di ANF/DIP, per la quale sono disponibili tre funzioni: 1) Nuova domanda; 2) Consultazione; 3) Domanda di variazione.

L'Utility "Consultazione Importi ANF" è stata arricchita di nuove funzionalità per rendere più agevole il prelievo dei dati.

(Fonti: messaggio INPS n. 4583 del 6 dicembre 2019)

Domande di Cassa Integrazione Ordinaria, indicazioni operative per l'istruttoria

L'INPS con proprio messaggio fornisce nuove indicazioni operative riguardo la presentazione della domanda di concessione della Cassa Integrazione Ordinaria, al fine di garantire comportamenti uniformi delle diverse sedi Inps. I chiarimenti hanno in particolare riguardato le seguenti attività:

- eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3
- lavoratori ad orario ridotto e godimento delle ferie
- informazione e consultazione sindacale
- istruttoria domande di CIGO per eventi meteo
- lavoratori in distacco.

ELIMINAZIONE DEL FILE CSV E CALCOLO DEL LIMITE DI 1/3

L'Istituto, già lo scorso anno, aveva comunicato che non era più necessario presentare il cosiddetto file .CSV in quanto le informazioni richieste per la verifica del rispetto del limite del "1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile" erano già fornite con i flussi Uniemens.

L'INPS aveva precisato che, nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori dell'Istituto possono richiedere alle aziende l'invio del file CSV.

Ora, con il recente messaggio, l'INPS precisa che il file CSV può essere richiesto solo se non siano trascorsi 2 mesi dal semestre di riferimento in quanto, dopo tale lasso di tempo, si considera cristallizzato il dato degli Uniemens.

- Superamento del limite di 1/3 e mancanza o incompletezza degli UNIEMENS degli ultimi 6 mesi, salvo che siano trascorsi due mesi dalla data della domanda: poiché la verifica dei dati riportati dall'azienda nel file CSV risulta indispensabile al fine di consentire il controllo dell'effettivo superamento del limite del terzo sopra indicato, l'INPS richiederà all'azienda la presentazione dei flussi Uniemens che risultano ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 giorni decorrenti dalla richiesta stessa;
- Prima istanza di CIGO - impossibilità superamento limite di 1/3: nei casi in cui l'azienda presenti, per la prima volta, un'istanza di cassa integrazione riferita ad una data unità produttiva, è evidente come non sia matematicamente configurabile il raggiungimento del limite in argomento; Sospensione della matricola aziendale nei sei mesi precedenti l'istanza di CIGO: nei casi di sospensione della matricola aziendale e presentazione di una domanda di CIGO nei sei mesi successivi alla data di riattivazione, devono essere conteggiate le ore già fruite nel biennio mobile ma il semestre di riferimento per il calcolo dell'1/3 non deve tenere conto dei periodi di sospensione della matricola che vanno neutralizzati. In tali casi, per consentire il calcolo del limite di 1/3, è necessario che la ditta presenti il file CSV che, nella specifica ipotesi, riguarderà gli ultimi sei mesi in cui la matricola era attiva, senza considerare le mensilità di sospensione.



GODIMENTO DELLE FERIE

L'INPS chiarisce che in caso di lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza. A tal fine, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale venivano richiesti i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati alla sospensione.

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 148/15, l'azienda richiedente l'integrazione salariale "è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati".

L'azienda, all'atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO all'INPS, deve allegare, pena l'inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R, oppure tramite fax con la ricevuta di conferma dell'avvenuto recapito.

Nel caso in cui l'azienda produca copia del **verbale di accordo sindacale sottoscritto** da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali, non è necessario che dimostri anche l'avvenuta notifica delle relative comunicazioni. Parimenti, non è necessario dare prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le **organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione ex art. 14 del D.Lgs.148/15, e, quindi, di essere state preventivamente informate** dall'azienda di quanto previsto dall'art. 14 medesimo, rendendo irrilevante per l'Istituto verificare la modalità con la quale l'adempimento informativo è stato assolto.

DOMANDE DI CIGO PER EVENTI METEO

L'Inps aveva già dato indicazione riguardo al fatto che

l'azienda è tenuta ad illustrare nella relazione tecnica la tipologia di evento meteo in relazione alla quale si è determinata la sospensione dell'attività lavorativa, nonché la fase lavorativa in corso al verificarsi dell'evento.

Se nel passato l'azienda doveva produrre i bollettini meteo, oggi non è più necessario in quanto l'Istituto le deve acquisire d'ufficio, e non hanno alcuna valenza probatoria quelli eventualmente prodotti dall'azienda.

I provvedimenti adottati dall'Inps, sia di accoglimento che di rigetto delle istanze di concessione della CIGO, devono riportare l'indicazione dell'ente che ha rilasciato il bollettino che è stato acquisito d'ufficio, i valori in esso rilevati e l'indicazione della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all'unità produttiva/cantiere ove si è verificato l'evento; in caso di provvedimento di rigetto, l'Inps deve evidenziare se i dati registrati sul bollettino sono risultati inferiori ai valori previsti (l'evento meteo si è verificato ma in misura inferiore al fine di giustificare la sospensione).

LAVORATORI IN DISTACCO

L'Inps precisa che se il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l'unità produttiva per la quale l'azienda distaccante ha presentato l'istanza di CIGO ma presso altra azienda (distaccataria), risulta evidente che il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale.

Anche nel diverso caso in cui l'integrazione salariale è richiesta dall'azienda presso la quale il lavoratore è distaccato (distaccataria), il lavoratore stesso non può essere posto in CIG, in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell'azienda di origine.

In caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l'ordinaria attività lavorativa presso la stessa, restando esclusi, viceversa, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.

(Fonti: messaggio INPS n. 3777 del 18.10.2019)

Nuovo "Cruscotto CIG e Fondi" Inps

L'INPS, con il fine di facilitare le aziende nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell'Istituto relativi alla posizione assicurativa e previdenziale, ha creato una nuova applicazione denominata: "Cruscotto Cig e Fondi" (in sostituzione di quello denominato "Evidenze CIG") che integra la sezione relativa al **Fondo di Integrazione Salariale (FIS)** ed ai **Fondi di Solidarietà Bilaterale**.

I datori di lavoro iscritti ai citati fondi, mediante il nuovo cruscotto, potranno verificare il tetto aziendale ai fini dell'erogazione della prestazione dei Fondi di solidarietà e utilizzare le seguenti funzioni di consultazione previste per:

1) verificare il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo,

compatibilità e congruità;

2) verificare per ciascuna autorizzazione i termini di scadenza e decadenza;

3) verificare per ciascuna azienda il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens.

Questa nuova funzionalità per le aziende e gli intermediari è accessibile attraverso il sito dell'Istituto: www.inps.it (nella sezione "Servizi online") autenticandosi con PIN, con SPID o CNS. L'applicazione è agibile nella sezione dedicata al Fondo di integrazione salariale (FIS) ed ai Fondi di solidarietà bilaterali e prossimamente anche nel "Cassetto previdenziale".

(Fonti: messaggio Inps n. 4065 del 07/11/19).



Indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale per le cessazioni avvenute negli anni 2017 e 2018.

Come è noto la legge n. 145/2018, all'articolo 1, commi 283 - 284, ha reso l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale una misura strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al riguardo si ricorderà che la Direzione Generale dell'INPS, nella circolare n. 77 del 24 maggio 2019, aveva precisato che detto indennizzo poteva essere concesso a coloro che cessano l'attività a decorrere dalla suddetta data lasciando di fatto privi di analoga tutela i soggetti che hanno cessato definitivamente negli anni 2017 e 2018. Ora le modifiche apportate alla legge a novembre 2019 consentono il riconoscimento dell'indennizzo commercianti anche a quei soggetti che hanno perfezionato i requisiti richiesti di età e cessato definitivamente l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 ed anni seguenti.

Chi può richiedere la prestazione?

Iscritti alla gestione Commercianti che abbiano compiuto

almeno 62 anni se uomini o 57 anni se donne e svolgano le seguenti attività:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o di collaboratori;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o di collaboratori;
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o di collaboratori;
- gli agenti e i rappresentanti di commercio

L'indennizzo pari a 513,01 euro rimarrà in vigore fino a che la persona compirà l'età per la pensione di vecchiaia. Si precisa inoltre che tale prestazione non è compatibile con lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, nè subordinata nè autonoma.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica avvalendosi dei nostri uffici di Patronato presso le sedi di Confartigianato.

Fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre durante il primo anno di vita del bambino in concomitanza del periodo di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

L'articolo 40 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede che il padre lavoratore possa godere dei periodi di riposo giornalieri nel primo di anno di vita del bambino:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Secondo le disposizioni dell'INPS fornite con circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre poteva fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e **solo se la madre** (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) **non abbia chiesto di fruire ininterrottamente del congedo parentale**, durante il quale, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.

Ora, a seguito di una sentenza (la n. 22177 del 12 settembre 2018) con la quale la Corte di Cassazione ha espresso il principio in base al quale *"potendo ... entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità - risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa"* l'Istituto, con circolare n. 140 del 18 novembre 2019 fornisce nuove disposizioni.

In base a tali nuove disposizioni il padre lavoratore dipendente può fruire dei permessi giornalieri sin dalla nascita del figlio senza attendere la fine del periodo di maternità.

Resta fermo che il padre **non potrà usufruire dei permessi durante il periodo nel quale la lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale.**



Ecobonus e sismabonus, stop allo sconto in fattura.

La Commissione Bilancio del Senato ha abrogato nella giornata di ieri i commi dell'articolo 10 del Decreto Crescita (DI 34/2019 convertito nella legge 58/2019) che prevedono lo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e sismabonus. Questa modifica è stata accolta con grande soddisfazione da che da subito aveva avanzato le criticità del meccanismo e chiesto la cancellazione della misura, con la quale si poteva cedere il proprio sconto fiscale ai fornitori che avrebbero poi scalato l'importo della detrazione direttamente sulla somma da pagare per i lavori, andando a penalizzare le piccole imprese e con gravi effetti distorsivi della concorrenza. L'abrogazione sarà effettiva solo al momento della pubblicazione in Gazzetta della Legge di Bilancio 2020.

Nei mesi scorsi, contro lo sconto in fattura si è pronunciata, con due interventi, l'Autorità Antitrust, e pochi giorni fa la Commissione Industria del Senato ha approvato una

risoluzione che impegna il Governo a individuare adeguati meccanismi di protezione per le piccole e medie imprese. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confartigianato, con l'applicazione dello sconto in fattura in 5 anni le piccole imprese del 'sistema casa' (costruzioni, installazione impianti, serramenti) registreranno riduzioni dal 37% al 58% del fatturato sul segmento interessato dalle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica.

L'emendamento abroga anche il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto Crescita, che disponeva per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: Confartigianato esprime un primo parere negativo.

Il nuovo Regolamento Unico del Codice dei Contratti pubblici predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Negativo è il parere di Confartigianato nei contenuti dello schema del nuovo Regolamento, definito senza il necessario concerto con i principali attori che dovranno applicare queste regole (professionisti, costruttori ed enti pubblici) e che ha ricevuto anche critiche dall'**OICE** e dalla **Rete delle Professioni Tecniche**.

La delegazione di Confartigianato ha espresso numerose perplessità, lamentando "la carenza di confronto sulla definizione delle nuove norme. I contributi di proposte forniti in questi anni non hanno trovato adeguato riscontro e la necessaria attenzione alle istanze delle micro e piccole imprese sulle quali si era invece rivolta l'attenzione del legislatore e europeo e delle relative Direttive emanate in materia. Risultato: il testo non sembra fornire un quadro certo di regolamentazione del perimetro applicativo definito dal Codice dei contratti pubblici e, in alcuni casi, appare addirittura in contrasto con lo stesso codice".

Inoltre sembrerebbe che come accaduto nel processo

di definizione del correttivo del Codice (il D.Lgs. n. 56/2017), "anche il testo del Regolamento sembra ancora una volta scritto sulla scorta dell'emergenza e non coglie compiutamente l'esigenza di semplificazione, così come previsto dal Decreto cosiddetto Sblocca Cantieri".

La Confartigianato sottolinea che "il testo appare incompleto e non sufficientemente esplicativo in merito alle diverse questioni e procedure che avrebbero dovuto essere risolte a fronte della stasi applicativa del codice. A giudizio della Confederazione, inoltre, la proposta di Regolamento sembra sottovalutare gli appalti di servizi e fornitura che invece rappresentano la maggioranza, in termini economici, del valore degli appalti".

Per questo motivo Confartigianato ribadisce "la disponibilità a contribuire a migliorare il testo del Regolamento proponendo la costituzione di una sede di confronto che coinvolga tutti i Ministeri interessati, Regioni e Comuni, stazioni appaltanti e operatori economici. Ciò con l'obiettivo di impostare un'azione rapida, incisiva e sistematica di intervento e senza procedere per tentativi, in grado di portare finalmente alla definizione di un sistema di regole capaci di governare il mercato degli appalti pubblici nei prossimi anni".



Edilizia, limite al subappalto

L'Europa ha bocciato i limiti dell'utilizzo del subappalto previsti dal Codice appalti, così l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento, con cui formula alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del Codice appalti alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea (CGUE).

Menzioniamo, infatti, che con sentenza dello scorso 26 settembre la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato la non conformità al diritto comunitario della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto, concepita per prevenire rischi di infiltrazione criminale.

La sentenza CGUE ha origine da una richiesta del TAR Lombardia, che ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I limiti al subappalto sono inseriti nell'ordinamento giuridico italiano con l'art. 105 del vigente Codice (D.lgs 50/2016), che prevede:

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Il limite quantitativo del 30% è stato innalzato al 40% dal dl n. 32/2019 (Sblocca cantieri), convertito nella Legge n. 55/2019, verosimilmente con l'intento di superare i problemi avanzati dall'Unione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2018/2273 riguardante varie disposizioni del Codice, tra cui anche talune inerenti il subappalto.

Lo stesso decreto Sblocca cantieri ha poi inciso su un'altra previsione dell'art. 105, ovvero il comma 6, disponendo la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per gli appalti di importo superiore alle soglie UE.

La finalità della più stringente norma nazionale rispetto a quella prevista dal legislatore comunitario, è sempre stata, come è noto e come risulta dalla riproposizione del limite quantitativo nelle normative sugli appalti che si sono succedute dal 1990 fino al nuovo Codice del 2016, quella della tutela degli interessi generali di primaria importanza della sostenibilità sociale, dell'ordine e della sicurezza pubblica, in un contesto, quello del subappalto, in cui i **maggiori rischi di infiltrazione criminale** e di condizionamento dell'appalto si associano a minori capacità di controllo e verifica dei soggetti effettivamente coinvolti nell'esecuzione delle commesse.

LE PROPOSTE DI MODIFICA AVANZATE DALL'ANAC

Auspucando una opportuna compensazione tra le esigenze



IN UN MONDO CHE CAMBIA
SOSTENIAMO LE IDEE
INNOVATIVE DELLE IMPRESE

LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA



di flessibilità imprenditoriale, riconosciute a livello europeo, e le esigenze nazionali di sicurezza pubblica, l'Autorità ha prospettato **varie possibili soluzioni** relativamente ai profili critici emersi in sede UE.

IL LIMITE QUANTITATIVO AL SUBAPPALTO

Nel contesto sopra descritto, appare preliminarmente utile evidenziare come la Corte di Giustizia, pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto, non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto.

La Corte ha segnalato che il problema del limite quantitativo derivi da un'**applicazione indiscriminata** rispetto:

- al settore economico interessato;
- alla natura dei lavori;
- all'identità dei subappaltatori;
- al fatto che la disciplina interna non lascia alcuno spazio a valutazioni caso per caso.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l'obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità simili, di motivare **adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara**, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della

prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali.

Il legislatore, inoltre, al fine di bilanciare la maggiore libertà di subappalto con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità, in particolare al superamento di determinate soglie, potrebbe stabilire l'obbligo di **indicare i subappaltatori già in fase di gara** al fine di consentire alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche che, naturalmente, non si sostituirebbero a quelle ulteriori in fase esecutiva propedeutiche all'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.



Edilizia: cassazione, ecobonus si applica anche sui fabbricati locati

Il bonus fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici può essere richiesto anche dalle società immobiliari per gli interventi su immobili destinati alla locazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza n. 29164 pubblicata il 12 novembre scorso, sulla spettanza della detrazione per le spese relative ad interventi di efficientamento energetico su immobili concessi in locazione a terzi.

D'altro canto, in passato l'Agenzia dell'Entrate ha sempre sostenuto – in particolare con le risoluzioni n. 340/E e 303 del 2008 – che la detrazione dell'ecobonus sia riconosciuta solo con riferimento agli "immobili strumentali" all'esercizio dell'attività imprenditoriale, con esclusione di quelli concessi in locazione a terzi (cd. "beni merce" destinati a produrre reddito).

Ora la Cassazione chiarisce definitivamente la spinosa questione degli immobili locati riconoscendo il beneficio per tutti i titolari d'impresa, in conformità con un precedente pronunciamento della Suprema Corte (sentenza n. 19815/2019). Nella sentenza viene riaffermato il principio di diritto:

«Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi».

ANAEPA-Confartigianato Edilizia auspica un'analogha risoluzione anche per il sismabonus in caso di immobili locati che pone molti dubbi agli operatori: l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 393/2019, ha dato parere negativo sulla possibilità che una società in house providing possa beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti a interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico relativamente a immobili locati a terzi. In precedenza invece con la Risoluzione 22/E/2018 aveva riconosciuto l'applicabilità del Sismabonus anche per immobili da locare.



Edilizia: Ecobonus e Sismabonus pubblicati i codici per lo sconto in fattura

Con due recenti risoluzioni, la n. 94/E e la n. 96/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni per sismabonus ed ecobonus e quelli per il recupero in compensazione degli sconti in fattura relativi ai medesimi bonus fiscali.

Gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari di detrazioni per interventi di riduzione di rischio sismico, come stabilito dal DL n. 63/2013 C. "sismabonus acquisti", possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Invece, i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, possono decidere per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

I crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in

compensazione dal cessionario, rispettivamente in cinque e dieci quote annuali di pari importo.

Le quote annuali di tali crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i codici tributo 6891 SISMABONUS e 6890 ECOBONUS.

In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono scegliere un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta, tramite modello F24, l'Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo 6908 ECOBONUS e 6909 SISMABONUS.

Edilizia: imprese penalizzate dalla ritenuta appalti

Votata la fiducia alla Camera sull'approvazione del disegno di legge di conversione del DL n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale" che, tra le varie misure ha introdotto all'articolo 4 il versamento delle ritenute fiscali d'acconto sulle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore (o del subappaltatore) impiegati nell'esecuzione dell'opera appaltata o subappaltata. Nella versione precedente della misura era previsto un meccanismo di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell'ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati.

Nell'ultima versione della norma appena approvata, che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, pur rispondendo in parte all'allarme sollevato dalle Associazioni di categoria, permangono gravosi obblighi di fatto sia in capo agli appaltatori/subappaltatori che in capo ai committenti.

Nel dettaglio, nell'ambito di appalti e subappalti pubblici il committente sarà chiamato a richiedere copie delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali (all'appaltatore, subappaltatore o affidatario) per i lavoratori impiegati solo nel caso in cui le opere o i servizi affidati abbiano un importo superiore a 200mila euro annui e il contratto sia caratterizzato da "prevalente utilizzo di manodopera" (labour intensive) nelle sedi di attività dello stesso

committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o ad esso riconducibili.

A partire dal 1° gennaio 2020, le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) dovranno inviare, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, gli F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati con il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, dell'ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore.

Inoltre, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute comunicando al committente, con allegata la relativa documentazione, di essere:

- attive e in regola con gli obblighi dichiarativi per i tre anni precedenti e per importi mai inferiori al 10% dei ricavi;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, ritenute, imposta regionale sulle attività produttive e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti.



La disciplina dunque continua a presentare evidenti criticità per le imprese alle quali non è consentito compensare le ritenute da versare con altri debiti tributari e contributivi, mettendone a repentaglio la liquidità. Resta l'obbligo

del versamento delle ritenute per singolo contratto o cantiere: una norma inapplicabile per il settore dell'edilizia, caratterizzato, tra l'altro, da una continua mobilità della manodopera anche nel corso della stessa giornata.

Aggiornamento Elenco dei Tecnici del Restauro di Beni Culturali.

È stato aggiornato l'elenco dei tecnici del restauro di Beni Culturali a seguito della verifica delle domande pervenute al Ministero fino al 25 novembre 2019.

L'elenco completo dei tecnici del restauro è consultabile all'indirizzo: <https://web.beniculturali.it/?p=48>

Il Ministero ricorda che l'aggiornamento avviene periodicamente. Per richieste di informazioni potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica dedicato: tecnicirestauratori@beniculturali.it.



Pordenone

Corsi HACCP per addetti e responsabili

in seguito all'abolizione del "libretto di idoneità sanitaria", la normativa regionale per il Friuli Venezia Giulia ha previsto che tutte le persone coinvolte in attività riconducibili al settore alimentare ricevano un'adeguata formazione al fine di garantire una corretta gestione della sicurezza alimentare (L.R. n° 21 del 18.08.2005 - Art.5).

La Direzione Centrale Salute e Prevenzione Sociale della Regione Friuli V.G. con il Protocollo n°9916 / SPS-VETAL del 12.05.2008, ha emanato le linee guida per l'attuazione dei corsi di formazione obbligatori.

Sono individuate due figure con corsi di formazione differenti:

- Responsabili della elaborazione, gestione e applicazione

dell'autocontrollo che devono frequentare un corso di 8 ore (da rinnovarsi ogni 5 anni)

- Addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti (es. soci, dipendenti o comunque lavoratori per i quali i corsi hanno la durata di 3 ore e devono essere rinnovati ogni 2 anni).

La mancata formazione è sanzionabile amministrativamente con pene pecuniarie rilevanti.

Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi sia per addetti che per responsabili.

Per ulteriori informazioni contattate il funzionario della categoria Lino Mazzarotto 0434 509240 o l'Ufficio Formazione 0434 509250-269.

Dedicato agli antichi mestieri artigiani "visti" dall'artista Chiaradia, il calendario 2020 di Confartigianato Pordenone

Dal gelataio al battiferro, dall'arrotino all'ombrellaio, dal carbonaio al pittore, dallo straccivendolo al carrettiere, dal falciatore alla sarta, dalla filatrice al muratore, dal calzolaio al barbiere, dalla sedonera al cestaio... In altrettante icone, realizzate dall'abile mano dell'artista Pier Antonio Chiaradia, gli antichi mestieri artigiani. Alcuni scomparsi, altri rinati dopo anni in ombra, altri ancora trasformati in moderne attività.

Il Calendario 2020 di Confartigianato Pordenone vuole rendere omaggio ai nostri comuni ricordi, per chi ovviamente ha conosciuto questi artigiani, e regalare

memoria ai giovani affinché capiscano da dove siamo partiti, che è il presupposto per comprendere dove stiamo andando. Ma una cosa accomuna l'artigiano di ieri e quello di oggi: la passione per il proprio lavoro, che si declina in capacità, abilità, conoscenza. Qualità che contraddistinguono anche ora il composito mondo dell'artigianato pordenonese.

Copia del calendario sarà consegnata il 16 dicembre in occasione della Giornata dell'artigianato ma è anche ritirabile in sede.



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire un'attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- **Normative di gestione dei rapporti di lavoro e gestione welfare aziendale** (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) - Tel. 040/3735257 email: cristiana.viduli@artigianits.it
- **Aggiornamento normativo per la categoria di mestiere** (referente geom. Edoardo Burolo) - Tel. 040/3735206 email: edoardo.burolo@artigianits.it

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Chiusure uffici periodo natalizio

Si comunica che nelle giornate del 24 e del 31 dicembre gli uffici di Confartigianato- Imprese Trieste e Confartigianato Servizi FVG srl chiuderanno alle ore 13.00. Gli uffici rimarranno chiusi nella giornata di venerdì 27 dicembre.

Udine

Corso + Esami - Patentino F-GAS. Impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Teoria, Pratica ed Esame a Udine

Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdite, di recupero gas, l'installazione, la manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 146/2018.

ARGOMENTI

Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell'esame per la certificazione ai sensi del DPR 146/2018.

DESTINATARI

Titolari e dipendenti che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

DATE E SEDE

Il corso si svolgerà a Udine con questo calendario:

- Giovedì 30 gennaio 2020 (8.30/17.30) Teoria
- Venerdì 31 gennaio 2020 (8.30/13.00) Pratica
- Venerdì 31 gennaio 2020 (dalle 14.00) Esami

Nell'ufficio di Udine Nord di Confartigianato Udine, in via Puintat 2.

ADESIONI

Entro il 20 gennaio 2020 utilizzando il modulo pdf disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.

Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti. Per i soli dipendenti delle aziende che aderiscono a Fondartigianato, stiamo raccogliendo le adesioni per organizzare un corso più avanti, con l'obiettivo di ridurre i costi tramite un progetto finanziato. (Se avete le caratteristiche per questa formula, non barrate la casella del costo).

QUOTA D'ISCRIZIONE

Il costo per ogni partecipante è di:

- € 915,00 (€ 750+IVA) per aziende iscritte a Confartigianato
- € 1.037,00 (€ 850+IVA) per aziende NON ISCRITTE a Confartigianato e che comprende:
 - la formazione teorico/pratica e il materiale didattico
 - l'esame, l'emissione e l'inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell'Ente certificatore
 - la ripetizione dell'esame in caso di mancato superamento.

Non sono compresi i costi per l'iscrizione della persona al registro F-gas, necessaria per il rilascio del certificato e da ottenere obbligatoriamente prima dell'esame. Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato.



Udine

Le professioni del benessere, istruzioni per l'uso

Seminario gratuito a Udine

Le professioni che operano nel settore del benessere stanno sempre più assumendo una caratterizzazione di multidisciplinarietà che merita di essere conosciuta per operare efficacemente sul mercato a tutela del cliente.

Faremo una panoramica sulla legislazione dei mestieri tradizionali e di quelli emergenti, sul rispetto delle norme per operare serenamente e senza rischi e ci apriremo alla discussione per comprendere cosa si staglierà sul futuro dei servizi alla persona e quali segnali dovremo cogliere per operare utili trasformazioni aziendali.

DATA E LUOGO

Lunedì 10 febbraio 2020

Sede Confartigianato-Imprese Udine via del Pozzo, 8 a Udine Orario dalle 9.30 alle 11.00.

ARGOMENTI

Professioni esercitate nell'area del benessere.

Regolamentazione, confini operativi e possibili integrazioni multidisciplinari (centri estetici, saloni d'acconciatura, tatuaggio, piercing, applicazione e decorazione unghie artificiali, centri massaggio, discipline olistiche).

Norme igienico sanitarie e linee guida di prevenzione.

Affitto della poltrona e della cabina.

Come calcolare il costo orario aziendale e strutturare un listino dei servizi.

Relatore: Alessandro Ferreghini - Confartigianato Imprese Udine

ADESIONE

Il corso è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	GENNAIO 2020	FEBBRAIO 2020
PS - Primo Soccorso	22/1	11/2
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso	29/1	18/2 20/2
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore)	15/1	-
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	17/1	-
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore)	15/1	-
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	15/1	-
LAV - Formazione di base dei lavoratori	14/1	-
AggLAV - Aggiornamento della Formazione di base dei lavoratori	23/1	-
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi	-	7/2
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori (4 ore)	15/1	-
AggCGA - Aggiornamento Gru su autocarro	17/1	-
AggCGE - Aggiornamento Gru Edile a torre	22/1	-
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili (10 ore)	24/1	-
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore)	24/1	-
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore)	-	7/2
Preposto (8 ore)	-	10/2
Aggiornamento Preposto (6 ore)	-	10/2
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	-	17/2
PES/PAV - lavori sotto tensione	-	6/2
AggPES/PAV - Aggiornamento lavori sotto tensione	-	6/2

Il calendario corsi potrà subire alcune modifiche. Il calendario aggiornato è disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com



Udine

Odontotecnici: adeguarsi al nuovo regolamento europeo

Il 26 maggio 2020 diventata operativo il nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici (Reg. UE 2017/745) che ha un impatto diretto su tutti i prodotti dei laboratori odontotecnici.

La norma, con l'obiettivo di incrementare la trasparenza, la qualità e la sicurezza dei dispositivi medici, valorizza il ruolo dell'odontotecnico in quanto fabbricante e gli affida una serie di compiti che vanno ad integrare quanto finora fatto.

Si tratta quindi di comprendere con precisione come adeguare i propri sistemi di gestione della qualità e tracciabilità dei dispositivi medici al nuovo regolamento in modo tale da non appesantire inutilmente gli aspetti documentali dei laboratori, ma da garantire il rispetto della normativa così da evitare problemi in caso di controlli o contestazioni.

Con questo tipo di approccio abbiamo pianificato un ciclo di 3 incontri tecnici che permetteranno ai partecipanti di approfondire le parti del regolamento che riguardano i laboratori odontotecnici e di capire come integrare praticamente il proprio sistema di controllo della qualità. Gli incontri saranno tenuti dai tecnici della Quasar Srl di Tavagnacco che hanno sviluppato un'ampia esperienza in ambito odontotecnico.



PROGRAMMA

Mercoledì 22 gennaio 2020

19.00-21.00

- Analisi del nuovo regolamento in riferimento agli aspetti che riguardano i dispositivi misura non invasivi con individuazione delle modifiche rispetto alle disposizioni precedenti.

Mercoledì 29 gennaio 2020

19.00-21.00

- Approfondimenti applicativi riferiti al settore ed alla necessità di adeguamenti: tecnici, gestionali, organizzativi.
- Condivisione delle metodologie in uso oggi (processi di lavorazione, controlli, tarature, registrazioni, fascicoli tecnici, documenti relativi ai singoli dispositivi).
- La gestione degli autocontrolli.

Mercoledì 5 febbraio 2020

19.00-21.00

Definizione dei piani di aggiornamento per:

- laboratori strutturati;
- laboratori in qualche modo associati (o associabili);
- singole unità.

SEDE DEGLI INCONTRI

Udine, Via Puintat 2

(Complesso Meridiana, zona Terminal Nord)

Ampio parcheggio riservato di fronte agli uffici

COSTO ED ISCRIZIONI

La partecipazione al ciclo di incontri è a pagamento ed ha un costo di:

- € 100,00+IVA a persona per le imprese associate a Confartigianato.
- € 200,00+IVA a persona per le imprese non associate a Confartigianato.

Le iscrizioni si apriranno il 23 dicembre 2019 e prevedono un massimo di 20 persone così da garantire un adeguato confronto con i docenti.

Gli associati hanno diritto di precedenza se si iscrivono entro il 15 gennaio 2020.

Chiusure uffici periodo natalizio

Si comunica che nelle giornate del 24 e del 31 dicembre gli uffici di Confartigianato- Imprese Udine e Confartigianato Servizi FVG srl chiuderanno alle ore 12.00. Gli uffici rimarranno chiusi nella giornata di venerdì 27 dicembre.